

## ACCORDO SETTORE COMMERCIO SUI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO STIPULATI PER PICCHI DI LAVORO STAGIONALI

### ACCORDO TERRITORIALE PROVINCIA DI COSENZA

(Art. 19 e ss D.Lgs. n. 81 del 2015 e art. 75 Ccnl Terziario, Distribuzione e Servizi T.U. del 30 luglio 2019)

L'anno 2022 del mese di maggio il giorno 06 alle ore 12:30 presso la sede di Confcommercio per l'Italia provincia di Cosenza in via Alimena, 14 si sono incontrate:

la Confcommercio Imprese per l'Italia provincia di Cosenza  
rappresentata dal presidente Klaus Algieri

la Filcams-Cgil della provincia di Cosenza  
rappresentata dal Segretario provinciale Annalisa Assunto

La Filcams-Cgil Pollino - Sibaritide - Tirreno  
Rappresentata dal Segretario Andrea Ferrone

la Fisascat-Cisl della provincia di Cosenza  
rappresentata dal Segretario provinciale Angelo Scarcello

la Uiltucs-Uil della provincia di Cosenza  
rappresentata da Rita Rocchetti

#### Premesso che

In data 30 marzo 2015 è stata siglata l'ipotesi di rinnovo del CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi (da ora CCNL TDS) introducendo all'art. 66 bis del CCNL (ora art 75 T.U. 30 luglio 2019) una specifica previsione per i contratti a tempo determinato in località turistiche. Nel citato articolo le parti firmatarie dell'ipotesi dell'accordo prendono atto che in determinate località a prevalente vocazione turistica le aziende che applicano il CCNL TDS, pur non esercitando attività a carattere stagionale secondo quanto previsto dall'elenco allegato al DPR 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni, necessitano di gestire picchi di lavoro intensificati in determinati periodi dell'anno e concordano che i contratti a tempo determinato conclusi per gestire detti picchi di lavoro siano riconducibili a ragioni di stagionalità, demandando alle organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il CCNL TDS, l'individuazione dei territori che ricadono in questa condizione con apposito accordo;

- L'economia del territorio della provincia di Cosenza è fondata su attività a forte valenza stagionale i cui volumi di vendita sono fortemente legati all'andamento dei flussi turistici, con la conseguenza che anche i livelli occupazionali ne sono influenzati. Conseguentemente le aziende che applicano il CCNL TDS con sede o unità locale nel territorio della provincia di Cosenza sono in misura rilevante condizionate da un'intensificazione dell'attività in alcuni periodi dell'anno e necessitano di gestire picchi di lavoro con personale dipendente assunto esclusivamente per tali esigenze;
- Anche nel settore del commercio e dei servizi di tali territori sussiste l'esigenza di soddisfare la domanda di attività concentrata in determinati periodi dell'anno ovvero legata a particolari eventi, manifestazioni, festività;
- La normativa di Legge specifica vigente (D.Lgs. n. 81/2015 e dalla legge 96 del 9 agosto 2018 di conversione del D.lgs 87/2018 (Decreto "Dignità")) prevede che ai sensi di quanto previsto sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi per ragioni di stagionalità, ivi comprese le attività già previste nell'elenco allegato al DPR 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni e integrazioni;
- Nella circolare del Ministero del Lavoro n.18/2014 viene chiarito che le ragioni di stagionalità possono essere individuate nell'ambito del contratto collettivo applicato;



- La normativa di Legge specifica vigente disciplina la successione dei contratti a termine, prevedendo degli intervalli temporali da osservare tra un contratto a tempo determinato ed il successivo, facendo comunque salve le attività stagionali, nonché le diverse disposizioni dei contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- La normativa di legge specifica vigente prevede che non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nonché delle ipotesi individuate dai contratti collettivi;
- L'art. 66bis dell'accordo di rinnovo del CCNL TDS, siglato il 30 marzo 2015 da Confcommercio, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CSL e UILTUCS-UIL, pone una specifica disciplina dei contratti a tempo determinato conclusi per gestire picchi di lavoro riconducibili a ragioni di stagionalità e affida alle organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il citato CCNL TDS la definizione di dette località a prevalente vocazione turistica;
- con verbale di intesa del 17 Aprile 2019 Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil hanno confermato la validità e piena applicabilità dell'articolo 66 bis del CCNL Terziario (ora art 75 T.U. 30 luglio 2019) ed hanno altresì ribadito la conformità della predetta disposizione alle previsioni normative di cui al D.Lgs. n. 81/2015 in materia di stagionalità contrattuale, alla luce delle modifiche apportate dal D.L. n. 87/2018 (c.d. Decreto Dignità);

**Tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue:**

1. Le premesse fanno parte integrale del presente Contratto Collettivo Territoriale;
2. in relazione ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai datori di lavoro che applicano il vigente CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi, sottoscritto da Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil - che, pur non esercitando attività di carattere stagionale secondo quanto previsto dall'elenco allegato al DPR 7 ottobre 1963, n. 1525, necessitano di gestire picchi di lavoro riconducibili a ragioni di stagionalità, si individuano ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 66-bis del predetto CCNL (ora art 75 T.U. 30 luglio 2019) e per gli effetti di cui agli artt. 19, co. 2; 21, co. 01; 21, co. 2; 23 co. 2, lett. c) del d.lgs. n. 81/2015 come località a prevalente vocazione turistica i comuni ricadenti nella **fascia costiera tirrenica** (Tortora, Praia a Mare, San Nicola Arcella, Scalea, Santa Maria del Cedro, Grisolia, Diamante, Belvedere Marittimo, Sangineto, Bonifati, Cetraro, Acquappesa, Guardia Piemontese, Fuscaldo, Paola, San Lucido, Falconara Albanese, Fiumefreddo Bruzio, Longobardi, Belmonte Calabro, Amantea), **nella fascia costiera ionica** (Cariati, Scala Coeli, Mandatoriccio, Pietrapaola, Calopezzati, Crosia, Corigliano-Rossano, Cassano all'Ionio, Villapiana, Trebisacce, Albidona, Amendolara, Roseto Capo Spulico, Montegiordano, Rocca Imperiale), **nel parco nazionale della Sila** (Acri, Celico, Corigliano Calabro, San Giovanni In Fiore, Spezzano Della Sila, Spezzano Piccolo) e **nel parco nazionale del Pollino** (Acquaformosa, Aieta, Alessandria del Carretto, Belvedere Marittimo, Buonvicino, Castrovillari, Cerchiara di Calabria, Civita, Francavilla Marittima, Frascineto, Grisolia, Laino Borgo, Laino Castello, Lungro, Maierà, Morano Calabro, Mormanno, Mottafollone, Orsomarso, Papisidero, Plataci, Praia a Mare, San Basile, San Donato di Ninea, Sangineto, San Lorenzo Bellizzi, San Sosti, Sant'Agata di Esaro, Santa Domenica Talao, Saracena, Tortora, Verbicaro).
3. I Datori di Lavoro che intendano usufruire dei benefici del presente accordo, dovranno riportare nel singolo contratto di assunzione i riferimenti al presente accordo territoriale;
4. I Datori di Lavoro con organici inferiori alle 15 unità che non esercitano un'attività a carattere stagionale ma che necessitano di gestire picchi di lavoro **dal 15 giugno al 30 settembre, dal 1 dicembre al 28 febbraio e dal lunedì precedente la santa pasqua alla domenica successiva**, possono concludere **contratti a tempo determinato senza i limiti** previsti dal D.Lgs. n. 81/2015 e dalla legge 96 del 9 agosto 2018 di conversione del D.lgs 87/2018 (Decreto "Dignità").
5. Le aziende che si avvalgono delle deroghe stabilite dal presente accordo comunicheranno all'Ente Bilaterale del Terziario della provincia di Cosenza il numero dei contratti conclusi, la durata e la qualifica di



assunzione per permettere di effettuare un monitoraggio dell'applicazione dello stesso. La comunicazione dovrà essere effettuata alternativamente a mezzo Pec (entebilateraleterziario-cs@pec.it), con raccomandata a/r o consegnandola direttamente presso la sede di Cosenza in Via Alimena, 14.

### Ambito di applicazione

Il presente accordo:

- potrà essere applicato esclusivamente alle aziende che rientrano nella sfera di applicazione del CCNL TDS di cui in premessa e pertanto non potrà essere applicato nei confronti delle aziende turistiche le cui attività stagionali rientrino nell'ambito di applicazione del DPR 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni e integrazioni;
- potrà essere applicato unicamente dai Datori di Lavoro che applicano integralmente il CCNL TDS stipulato da Confcommercio, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CSL e UILTUCS-UIL in data 30 marzo 2015 e successive modifiche ed, in particolare, l'adesione all'Ente Bilaterale del Terziario della Provincia di Cosenza.
- esplica i suoi effetti con esclusivo riferimento a quei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato aventi come luogo di lavoro sedi o unità produttive ubicate in un comune della provincia di Cosenza secondo l'elenco di cui al punto 2.
- I lavoratori assunti a tempo determinato stagionale secondo il presente accordo godranno del diritto di precedenza rispetto alle assunzioni a tempo determinato di pari mansione a condizione che ne segnalino la volontà per iscritto entro 4 mesi dalla conclusione del rapporto

Il presente accordo territoriale sperimentale produce i suoi effetti dalla data di sottoscrizione ed avrà vigore fino alla data del 30/04/2023.

Cosenza, 06/05/2022

CONFCOMMERCIO Cosenza

FILCAMS-CGIL Cosenza

FILCAMS-CGIL Pollino - Sibaritide – Tirreno

FISASCAT-CISL Cosenza

UILTUCS-UIL Calabria

*[Handwritten signatures on horizontal lines]*

**UILTUCS CALABRIA**  
Via delle Nazie  
88046 LAMEZIA TERME (CS)